

PROPOSTA di STATUTO

Associazione “Made in Sambuca”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l'Associazione “Made in Sambuca”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI), presso Gramasteda in Via Leonardo da Vinci, 16/6 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1 L'Associazione si propone di agire nella logica generale riguardante tutta la realtà produttiva dell'area di Sambuca, di creare una identità territoriale qualificata caratterizzata da una visione di sviluppo compatibile e dal ricorso diffuso all'innovazione, di valorizzare e far conoscere la sua ricca articolazione.

Sul piano della qualificazione l'Associazione si adopererà per:

- coinvolgere il maggior numero possibile di imprese
- evidenziare le criticità esistenti nell'area individuandone le priorità d'intervento
- favorire la formazione di progetti operativi finalizzati
- coinvolgere competenze esterne pubbliche e private adeguate ad apportare visioni innovatrici
- confrontarsi e collaborare con l'amministrazione locale e di livello superiore
- avvalersi delle più significative esperienze di gestione della aree industriali a livello nazionale ed europeo.

Sul piano della promozione l'Associazione si adopererà a costruire un rapporto organico con la comunità locale, in particolare col mondo scolastico, attraverso una costante informazione, organizzazione di eventi, visite guidate.

La stessa attenzione verrà dedicata al coinvolgimento dei molti turisti italiani e stranieri che scelgono di venire nel Chianti.

Per raggiungere gli scopi delineati, l'Associazione può lavorare con soggetti esterni quali: persone fisiche, enti, imprese, amministrazioni pubbliche private, società, istituti, università, in particolare potrà promuovere un rapporto strutturato di collaborazione con l'amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle e con l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

2.2 L'Associazione al fine di perseguire il suo fondamentale scopo, quello di valorizzare l'utilità sociale insita nell'attività imprenditoriale opererà, promuoverà e gestirà, da sola o in collaborazione con altre strutture, quali Fondazioni, Istituzioni universitarie, Centri ricerca – pubbliche o private, italiane o straniere – attività di divulgazione, di ricerca, di formazione e informazione, di sviluppo della cultura scientifica e dell'innovazione nell'ambito dei settori presenti nella propria realtà produttiva e in quella del territorio circostante avendo a riferimento ispiratore la sicurezza, conservazione e sostenibilità del territorio e lo sviluppo eco-compatibile, nonché di ogni altra correlabile tematica.

2.3 Tutta l'attività sarà svolta e indirizzata ai suoi associati, utenti e interlocutori con spirito laico, senza alcun pregiudizio o condizionamento etnico, culturale, religioso, sociale, politico.

2.4 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, delle attività di interesse generale come indicato dal co. 1, art. 5 Codice del Terzo Settore.

2.5 L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

3.1 Il numero degli associati è illimitato e possono aderire all'Associazione con la condizione di accettare i

principi e le norme del presente Statuto i rappresentanti delle imprese - industriali, di servizi e artigianali - presenti in Sambuca, le persone fisiche che ne condividono le finalità e che intendono collaborare per il loro raggiungimento mettendo a disposizione le proprie conoscenze e competenze, nonché le persone fisiche che svolgono un'attività professionale e che siano state dall'Associazione invitate a collaborare.

Ciascun aderente ha facoltà di recedere dal comitato in qualunque momento con la semplice perdita di ogni diritto sulle somme sino quel momento eventualmente corrisposte a qualunque titolo.

3.2 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni formalmente adottate dagli organi associativi
- la liberatoria firmata sulla privacy in ottemperanza alle norme di legge.

Il consiglio direttivo inoltre potrà accogliere la richiesta di adesione anche da soggetti non residenti nell'area di Sambuca se ritenuti funzionali al raggiungimento degli scopi statutari.

3.3 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità da perseguire e con le attività d'interesse generale da svolgere.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; quella di rigetto deve essere comunicata all'interessato con esplicitazione delle motivazioni entro 60 giorni e la persona interessata può nei 60 giorni successivi chiedere che sulla propria domanda d'ammissione si pronunci l'Assemblea, la quale delibera in via definitiva sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della prima successiva riunione.

3.4 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono quindi ammesse adesioni che violando quanto previsto dal presente articolo introducano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o che siano a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività e partecipare alle iniziative ed eventi promossi dall'associazione;
- prendere parte alle assemblee, prendere visione dei bilanci e conoscere preventivamente la documentazione connessa alle più rilevanti decisioni da assumere;
- partecipare alle celebrazioni, eventi e momenti d'incontro di vita sociale interna.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualifica di associato si perde per: morte, recesso, esclusione.

5.2 L'associato che

- contravviene in modo grave agli obblighi del presente Statuto e alle deliberazioni degli organi associativi;
- arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o che in ogni caso svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;
- rifiuta di pagare la quota associativa anche dopo averne ricevuto sollecito;

può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere formalmente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende avvalersi di tale diritto deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'interessato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili; le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Non sono organi ma, su nomina da parte del Consiglio Direttivo, svolgono un ruolo indispensabile per l'Associazione:

- il Vice Presidente
- Tesoriere;
- il Segretario.
- il Responsabile della comunicazione.

I criteri di scelta e la descrizione della funzione sono stabiliti nel Regolamento.

ART. 7 **(Assemblea)**

7.1 Hanno diritto di voto nell'Assemblea tutti coloro che sono iscritti, da almeno 60 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato, cioè avere una sola delega.

7.2 L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno; deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata all'indirizzo di posta o di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente.

Il segretario ha il compito di accertare la regolarità della convocazione e dell'avvenuta costituzione, il diritto d'intervenire, la validità delle deleghe. Redigere inoltre il verbale.

7.4 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove eventualmente azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento dell'associazione;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.5 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.6 Per modificare l'Attocostitutivo, lo Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza, in proprio o in delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o in delega.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

8.1 Il Consiglio Direttivo agisce in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi ragioni, revocato con motivazione.

8.2 Nella competenza del Consiglio Direttivo rientra tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri, sono compiti del C.D.:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività dell'associazione in coerenza con le finalità di cui all'art. 2 e con le linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio preventivo, il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- definire il modello organizzativo funzionale alla realizzazione delle finalità e dei programmi di attività, nonché il conseguente regolamento d'organizzazione;
- nominare alla prima riunione il Presidente e il suo Vice, il Tesoriere o responsabile amministrativo e il Segretario secondo quanto stabilito ai successivi art. 11 e 12 del presente Statuto;
- ratificare alla prima seduta utile le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, assunte per motivi d'urgenza dal Presidente;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione degli associati, nonché le azioni disciplinari nei loro confronti;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, nonché le convenzioni con enti pubblici e privati;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- redigere e mantenere aggiornati i vari libri sociali dell'associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 11, eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni, cessano per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea e sono rieleggibili senza limitazione di mandati.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno pari dignità e sono portatori di uguali diritti e doveri, non possono ricevere alcuna forma di compenso nello svolgimento della loro funzione, né possono contrarre alcuna forma di rapporto di lavoro con l'associazione; un consigliere ha diritto al solo rimborso spese documentate per incarichi preventivamente e di volta in volta affidati dallo stesso Consiglio Direttivo.

La maggioranza dei consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Sulle eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice civile.

8.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9 **(Presidente)**

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione tra i propri componenti, resta in carica 4 anni quanto il Consiglio Direttivo, cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie o per

eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea, può essere rieletto più volte senza limitazioni di mandato.

Viene altresì eletto con le medesime modalità il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta con criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e economicità.

In particolare il Presidente provvede a:

- predisporre col supporto del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario una forma organizzativa all'Associazione e il conseguente regolamento che deve essere approvato dal Comitato Direttivo;
- assumere, nell'interesse dell'Associazione, decisioni urgenti inerenti la sua gestione che, se di competenza del Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva dovranno da tale organo essere ratificate;
- mantenere i rapporti con i livelli amministrativi istituzionali e con i soggetti privati esterni, persone fisiche e enti, con i quali l'Associazione collabora;
- firmare tutti gli atti dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo impegnativi per l'Associazione rivolti all'esterno;
- delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo in ragione della sua specifica competenza sulla materia.

9.4 Alla scadenza del mandato proprio e del Consiglio Direttivo il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10 **(Patrimonio)**

I beni acquisiti dall'Associazione e ad essa intestati possono essere immobili e mobili; la loro acquisizione o alienazione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione – compreso di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

ART. 11 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati e ai componenti gli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 **(Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche per conseguire le proprie finalità istituzionali, che sono quindi necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
- ricavi delle attività istituzionali e accessorie, strumentali e connesse, comprese quelle commerciali nei limiti stabiliti dalle norme;
- contributi pubblici erogati da Unione Europea, dai livelli istituzionali nazionali e territoriali, da enti pubblici o privati;
- donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi.

ART. 13 **(Bilancio di esercizio)**

15.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, che viene predisposto dal Tesoriere per il Consiglio Direttivo che lo assume, lo porta in Assemblea per

l'approvazione entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento.

15.2 Il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse di cui all'art. 2 in una annotazione al rendiconto..

ART. 14 **(Libri sociali)**

16.1 L'Associazione deve tenere aggiornati i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libri contabili redatti dal Tesoriere;
- l'inventario dei beni posseduti.

16.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Presidente o al Segretario.

ART. 15 **(Volontari e prestatori di lavoro autonomo)**

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della Associazione nel raggiungimento delle finalità istituzionali.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro, neanche indiretti

17.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

17.3 L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 16 **(Clausola arbitrale)**

Eventuali controversie, non risolte internamente, relativamente al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Firenze e secondo la normativa vigente al momento della controversia.

ART. 17 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 7.4 del presente Statuto.

20.2 In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 18 **(Rinvio)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.